

Rep. 65.949

COMUNE DI FIRENZE

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA

Contratto di accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 - 2027, conforme alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29/01/2021 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" LOTTO 2 QUARTIERI 2-3, CIG B5E589482B; LOTTO 3 QUARTIERE 5 CIG B5E5893758

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) e questo giorno 9 (nove) del mese di luglio, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Gabriella FARSI, Vice Segretaria Generale del Comune di Firenze, autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Dott. Marco SIMONE, nato a [REDACTED] l' [REDACTED], domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere e legale rappresentante dell'Impresa "ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA", di seguito "COOP. ALDIA", con sede in Pavia (PV), via Ferrini n. 2, Cap. 27100, Codice Fiscale, p.iva e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Cremona-Mantova-Pavia n. 00510430184, conforme risulta da visura camerale del giorno 2 luglio 2025.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretaria Generale del Comune di Firenze sono certa.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2025/01447 della Direzione Istruzione del 4 marzo 2025, veniva indetta, in forma

	telematica sulla piattaforma START della Regione	
	Toscana, una procedura aperta per l'affidamento di un	
	accordo quadro avente ad oggetto il servizio di	
	gestione dei Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 -	
	2027: LOTTO 1 QUARTIERI 1-4, LOTTO 2 QUARTIERI 2-3;	
	LOTTO 3 QUARTIERE 5, da aggiudicarsi secondo il	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	
	individuata sulla base del miglior rapporto	
	qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del	
	D.lgs. 36/2023;	
	- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/01448 del	
	4 marzo 2025 della Direzione Gare e Appalti venivano,	
	altresì, approvati i relativi atti di gara;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione n. DD/2025/3735 in data 21 maggio 2025, come	
	integrata dalla determinazione n. DD/2025/4062 in data	
	3 giugno 2025, conforme risulta dai verbali in data 16,	
	18 e 28 aprile 2025, il LOTTO 2 QUARTIERI 2-3, CIG	
	B5E589482B e il LOTTO 3 QUARTIERE 5 CIG B5E5893758	
	venivano aggiudicati a "COOP. ALDIA", che aveva	
	presentato l'offerta, ritenuta congrua, per il Lotto 2	
	con ribasso pari al 5,15044% (cinque virgola	
	quindicimilaquarantaquattro per cento) sull'importo di	
	€ 1.783.410,56 (unmilionesettecentottantatremila-	
	quattrocentodieci virgola cinquantasei centesimi) posto	

	a base di gara, e per il lotto 3 con ribasso pari al	
	5,04638% (cinque virgola zero	
	quattromilaseicentotrentotto per cento) sull'importo	
	di € 1.653.008,69 (unmilionesei centocinquanta-	
	tremilaotto virgola sessantanove centesimi) posto a	
	base di gara;	
	- essendo necessario procedere ad attività	
	propedeutiche all'avvio del servizio, previsto per il	
	giorno 16 giugno 2025 con la succitata determinazione	
	n. DD/2025/3735 veniva, inoltre, dato atto della	
	intenzione dell'Amministrazione di procedere	
	all'esecuzione anticipata del contratto;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione n. DD/2025/4247 del 10 giugno 2025 venivano	
	assunti gli impegni di spesa per il primo contratto	
	attuativo;	
	- sono state effettuate, con esito positivo, le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale	
	previste dal D. Lgs n. 36/2023, come risulta da nota	
	Prot. 201703 del 19 maggio 2025 della Direzione Gare	
	Appalti e, che si conserva agli atti dell'Ufficio	
	Contratti Pubblici;	
	- per quanto attiene ai controlli antimafia, "COOP.	
	ALDIA" risulta iscritta alla "White List" istituita	
	presso la Prefettura di Pavia, con scadenza in data 17	

dicembre 2025;

- l'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/576 dell'8 aprile 2022), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha provveduto a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla normativa di cui sopra, come da nota prot. 218672 del 29 maggio 2025;
- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, Dott.ssa Simona BOBOLI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Impresa "COOP. ALDIA", in persona del Dott. Marco SIMONE, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di

gestione dei Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 -
2027 conforme alle specifiche tecniche dei criteri
ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29/01/2021
recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento
del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e
ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti" LOTTO 2 QUARTIERI 2-3, CIG B5E589482B;
LOTTO 3 QUARTIERE 5 CIG B5E5893758 alle condizioni
tutte di cui:
- al presente contratto;
- alle offerte economica e tecnica e loro allegati
presentate in sede di gara e conservate agli atti della
Direzione Istruzione;
- al Capitolato Speciale d'appalto e relativo allegato
1.
Il Dott. Marco SIMONE, come sopra identificato, accetta
l'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni
cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e
fare osservare scrupolosamente.
Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi
derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.
2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori

il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Dott. Marco SIMONE, come sopra identificato, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi. Pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il

periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue, ed entro il limite massimo di importo previsto, pari a € 3.436.419,25 (tremilioniquattrocentotrentaseimilaquattrocentodiciannove virgola venticinque centesimi), di cui € 1.783.410,56 (unmilionesettecentottantatremilaquattrocentodieci virgola cinquantasei centesimi) oltre i.v.a. per il Lotto 2 e € 1.653.008,69 (unmilione seicentocinquantatremilaotto virgola sessantanove centesimi) oltre i.v.a. per il Lotto 3.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di 30 mesi, con decorrenza dalla data dell'affidamento del servizio, cioè dal 27 maggio 2025, come da verbale di avvio anticipato, depositato agli atti della Direzione Istruzione.

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro si obbliga ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del capitolato, entro il limite massimo dell'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo. L'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato dall'art. 2 che precede.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo

entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione del servizio nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 del D.Lgs 36/2023.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

La durata dei contratti attuativi sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

Art. 4 - COMPENSO ORARIO

L'aggiudicatario si impegna a riconoscere un compenso orario non inferiore ad € 9,00 (nove) da calcolare sul valore dei "minimi contrattuali conglobati", ovvero come cosiddetto "superminimo", di cui alla lettera A) delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate con D.D. n. 30/2024.

ART. 5 - GARANZIE

Le parti danno atto che le garanzie definitive, prestate con riferimento all'accordo quadro e calcolate sul limite massimo di importo, vengono ridotte, essendo "COOP. ALDIA" in possesso delle previste certificazioni, e vengono costituite tramite le seguenti polizze fideiussorie, emesse in S. Cesario sul Panaro (MO) in data 30 maggio 2025 da Assicuratrice Milanese s.p.a.: per il Lotto 2 per un importo di € 24.967,75 (ventiquattromilanovecentosessantasette virgola settantacinque centesimi) mediante fideiussione n. 3038015925624; per il Lotto 3 per un importo di € 23.142,12 (ventitremilacentoquarantadue virgola dodici centesimi) mediante fideiussione n. 3038015925625.

"COOP. ALDIA" ha provveduto a produrre la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, come da nota prot. 267000 del giorno 07/07/2025 della Direzione Istruzione.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di subappaltare né di avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 119 c.3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI

CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, "COOP. ALDIA" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Impresa, con nota di trasmissione prot. n. 218672 del 29 maggio 2025, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nel documento che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza

avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 8 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

"COOP. ALDIA" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"COOP. ALDIA" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in

attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016. Con nota Prot. 210850 del 23 maggio 2025, che si conserva agli atti della Direzione Istruzione, "COOP. ALDIA" è stata individuata quale Responsabile Privacy, nella persona di Mattia AFFINI, [REDACTED].

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "COOP. ALDIA", nella persona del legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali. "COOP. ALDIA" ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

"COOP. ALDIA" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicilia digitali (INI-PEC).

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 c.5 del D.lgs. n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.

E richiesta, io Vice Segretaria Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretaria Generale rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della seguente fino qui.